

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 161/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo 2 accertava nei confronti di Za. Gi. (socio unico e legale rappresentante della società Prealpi S.r.l.) ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600/73, per detti anni redditi complessivi rispettivamente di € 16.738.040,00 (dichiarato € 13.058,00), di € 16.401.561,00 (dichiarato € 32.918,00), di € 14.546.455,00 (dichiarato € 9.996,00), disconoscendo costi dal reddito d'impresa per operazioni inesistenti determinando le relative maggiori imposte dovute. Veniva, inoltre, notificata a Za. Gi., in data 25/09/2009, cartella di pagamento n. 019200903970519, relativa ai suddetti periodo d'imposta (2004/2005/2006) per un importo complessivo di € 45.771.719,98 emessa da Equitalia Esatri SpA a seguito dell'iscrizione a ruolo straordinario operata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bergamo 2 in riferimento agli avvisi di accertamento elevati a carico del ricorrente.

Gli atti impositivi traggono origine dagli avvisi di accertamento n. 84903T300312/2008, 84903T300307/2008 e 84903T301558/2008, per gli anni 2004, 2005 e 2006 emessi dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verona 1, nei confronti della società "Prealpi S.r.l., ora Prealpi S.r.l. in liquidazione, e regolarmente notificati alla stessa in data 12/12/2008. Gli avvisi di accertamento derivavano a loro volta, dal P.V.C redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Verona a seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della Prealpi Srl, nella persona del suo legale rappresentante Za. Gi., per i periodi d'imposta dal 2003 al 2007. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo 2, motiva gli accertamenti considerando che nel caso di società a ristretta base sociale, laddove vengono accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota degli stessi a soci (Cassazione, sentenza n. 16729 del 20/06/2005) e, sempre, nell'ipotesi di società a ristretta compagine azionaria, è principio consolidato ritenere che i maggiori utili non dichiarati siano distribuiti pro quota ai soci, incombendo ai medesimi l'onere di provare il contrario (Cassazione Sezione Tributaria, Sentenza del 4/12/2006). Avverso detti avvisi di accertamento e cartella di pagamento, Za. Gi., rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Lucchese, propone distinti ricorsi chiedendo, per gli avvisi impugnati:

- la nullità per violazione dell'art. 39 e 42 del Dpr 600/73, anche in relazione all'art. 7 Legge 212/2000 e art. 3 della Legge 241/1990, per carenza di motivazioni e mancata indicazione degli elementi probatori;

- l'annullamento, in tutto od in parte, per illegittimità ed infondatezza nel merito della pretesa in quanto le presunzioni sono prive dei caratteri della precisione e concordanza oltre a mancare di gravità e ragionevolezza.

In ogni caso, fa presente, che sulla base di quanto disposto dall'art. 47, comma I, del D.p.r. n. 917/86 gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società indicate nell'art. 73, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare e non nel loro intero ammontare come ritiene l'Ufficio.

Per l'iscrizione a ruolo della cartella, chiede di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa per violazione degli artt. 12, 14, 15 e 25 del Dpr n. 602/73, in quanto il presupposto dell'iscrizione a ruolo risulta errato ed inesistente, dato che avverso gli accertamenti indicati pendeva il termine per proporre ricorso.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua costituzione in giudizio ritiene inconsistente l'eccezione di nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione e mancata indicazione degli

elementi probanti. Sostiene che la parte è stata posta a conoscenza dei presupposti e dei motivi di base del recupero fiscale operato in virtù dell'espresso richiamo agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio di Verona 1, derivante a sua volta dal P.V.C. redatto dalla G.di F. - Nucleo di Polizia Tributaria dei quali atti il ricorrente era ben a conoscenza, essendo il legale rappresentante della società. Così operando ha rispettato il dettato normativo dell'art. 7 della L.212/2000. Chiede, in via preliminare la riunione dei ricorsi pendenti e nel merito e in diritto di respingerli riconoscendo la legittimità degli avvisi impugnati. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Quanto al ricorso avverso la cartella di pagamento, l'Ufficio chiede in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità totale ed insanabile ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n. 546 del 31/12/1992, per tardiva presentazione dell'originale del ricorso presso l'Ufficio. Nel merito insiste nella legittimità del ruolo straordinario che l'Amministrazione Finanziaria ha titolo ad emettere ogni qualvolta sussista fondato pericolo per la riscossione e ci sia giustificato timore di perdere il credito erariale (sproporzione fra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ed il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente).

Nel corso della pubblica udienza, la Commissione sentito l'Ufficio e la Concessionaria che concludevano come in atti e il ricorrente che faceva presente che la Commissione Provinciale di Verona aveva accertato l'effettività delle operazioni economiche ed accolto in tal senso i ricorsi proposti dalla società, tratteneva i ricorsi, riuniti per connessione, proposti da Za. Gi., per la decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La Commissione esaminando il ricorso relativo alla cartella di pagamento emessa, osserva che risulta inammissibile per violazione del termine perentorio di proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Dalla relazione di notificazione prodotta, infatti, si evidenzia che è stata notificata ai sensi dell'art. 60 del D.p.r. 29/09/1973, n. 600 in data 3 settembre 2009; mentre il ricorso è stato proposto, con la spedizione del plico raccomandato solo in data 23 novembre 2009, oltre il termine di 60 giorni, anche tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre). Risultano assorbite le altre motivazioni all'uopo addotte.

Dichiara, pertanto, il ricorso tardivo è quindi inammissibile.

Avendo riguardo agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004, 2005, 2006, la Commissione osservando gli atti e la documentazione allegata che l'accertamento che ha dato origine agli avvisi notificati in oggetto al ricorrente, per trasparenza; è stato oggetto di discussione e decisione presso la Commissione Provinciale di Verona che esaminando quanto opposto dalla società Prealpi S.r.l. ha riconosciuto le fatture di vendita del materiale ferroso, emesse dalla stessa nei confronti dei vari clienti non contestabili, anche perché hanno prodotto ricavi superiori ai costi regolarmente dichiarati dalla contribuente e tassati dall'Ufficio. Avendo, pertanto la società regolarmente registrato e contabilizzato tali fatture, hanno ritenuto i relativi costi deducibili anche ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 917/1986, sia per il principio costituzionale di capacità contributiva, sia infine per ragioni di giustizia tributaria sostanziale. Venendo meno l'accertamento in capo alla società Prealpi S.r.l. in liquidazione, essendo la stessa a ristretta base sociale, viene anche meno la presunzione di attribuzione pro quota in capo al socio unico e legale rappresentante Za. Gi.. Chiaramente, risultano assorbite le altre questioni proposte. La complessa situazione verificatasi giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento ed accoglie i ricorsi riuniti relativi agli accertamenti impugnati. Spese compensate.